



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Il Garante

Parere n. 4 del 23 marzo 2017

Oggetto: Agevolazione per produttività e merito – numero CFU richiesti - iscrizione al primo anno dei Corsi di Laurea Magistrale – distinzione tra iscrizione ed immatricolazione.

Lo studente ... Omissis ... propone istanza al Garante dei Diritti sottoponendo la seguente questione:

E' iscritto alla Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, corso di Laurea in Storia dell'Arte.

La sua richiesta di agevolazione economica per produttività e merito per l'anno accademico 2015/16 non è stata accolta per il mancato raggiungimento della soglia minima di 50 CFU.

Si è infatti considerato lo studente come iscritto; se immatricolato, sarebbero stati sufficienti 40 CFU come previsto dal par. 13.9 del Manifesto degli Studi 2015/16.

Lo studente obietta che in realtà egli avrebbe dovuto essere considerato non iscritto ma immatricolato. Egli infatti per l'anno 2015/16 ha perfezionato l'immatricolazione al corso di Laurea Magistrale, dopo avere conseguito la Laurea Triennale presso lo stesso Ateneo di Firenze. Fa presente, a sostegno di questo argomento, che il Manifesto degli Studi 2015/16 al par. 3.4 tratta della "Immatricolazione alle lauree magistrali" e che egli, perfezionata tale procedura, ha ottenuto un nuovo numero di matricola, diverso da quello relativo al corso di laurea triennale.

Lo studente ... Omissis ... è stato considerato iscritto e non immatricolato, ai fini delle agevolazioni economiche per produttività e merito, in base al Manifesto degli Studi 2015/2016, par. 13.9, dove si stabilisce la seguente distinzione:

"Sono immatricolati coloro che sono immatricolati per la prima volta nell'a.a. 2015/2016 a corsi di laurea triennale o laurea magistrale a ciclo unico. (...)

Sono iscritti tutti coloro che rinnovano l'iscrizione all'a.a. 2015/2016 ai corsi di



laurea triennale, specialistica a ciclo unico, magistrale a ciclo unico, magistrale, specialistica, con esclusione dei corsi di studio in convenzione e che non rientrano nella condizione di immatricolato di cui al punto precedente”.

oooooooo

Nel par. 13.9 del Manifesto degli Studi 2105/16 la parte della disposizione che si riferisce alla definizione di immatricolato riguarda soltanto: 1) chi è al primo anno di un corso di laurea triennale; 2) chi è al primo anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico. Non si parla di chi è al primo anno di un corso di laurea magistrale conseguente ad un corso di laurea triennale.

Il quale dunque, deve considerarsi non immatricolato ma iscritto?

La seconda parte della disposizione definisce chi deve considerarsi iscritto e cita tra gli “iscritti” coloro che “rinnovano” l’iscrizione ad un corso di laurea magistrale. Si parla di “rinnovo” della iscrizione; non si parla di iscrizione per la prima volta (come invece si fa per definire gli immatricolati).

Sembra in effetti difficile definire “rinnovo” la procedura di iscrizione prevista dalla normativa (Manifesto degli Studi 2015/2016).

In esso infatti al par. 1.2 si legge:

Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o

del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo, nonché di specifici requisiti curriculari e di adeguata personale

preparazione, verificata con modalità definite nei regolamenti didattici dei corsi di laurea

magistrale. Lo studente dovrà presentare apposita domanda secondo le indicazioni contenute

nelle Sezioni 3 e 4 del presente manifesto.



E al punto 3.4 è previsto quanto segue:

Immatricolazione alle lauree magistrali.

Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, nonché essere in possesso di specifici requisiti curriculari e di adeguata personale preparazione, verificata con modalità definite nei regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale, che indicano altresì gli specifici criteri di accesso.

La competente struttura didattica, dietro presentazione di specifica domanda di valutazione,

verifica il possesso o meno dei suddetti requisiti curriculari e della personale preparazione, sulla base degli esami sostenuti dallo studente ai fini del conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso e sulla base della verifica della preparazione individuale.

Il laureato a cui la competente struttura didattica riconosce un debito formativo non potrà

immatricolarsi al corso di laurea magistrale e dovrà acquisire i relativi crediti prima

dell'immatricolazione, attraverso l'iscrizione a corsi singoli ovvero attraverso ulteriori modalità di assolvimento del debito indicate nel regolamento del corso di studio.

Dunque, a prescindere dalla questione (di rilievo prettamente formale) dell'attribuzione di un nuovo e diverso numero di matricola per il corso di laurea magistrale, è prevista una verifica e relativa valutazione da parte della competente struttura didattica, e dunque una procedura che rende non automatica



l'ammissione al corso magistrale.

In conclusione:

- 1) Il par. 13.9 del Manifesto 2015/16 definisce “iscritto” chi rinnova l’iscrizione ad un corso magistrale ma non dice “per la prima volta” e infatti parla di rinnovo.
- 2) La posizione in questione non è espressamente definita come quella di “iscritto” ai sensi delle disposizioni vigenti.
- 3) Tuttavia la posizione di chi accede per il primo anno al corso di laurea magistrale non è definita nemmeno come “immatricolato” dall’art. 13.9 ai fini delle agevolazioni economiche.
- 4) Resta il fatto, decisivo, che le definizioni di iscritto e immatricolato ai fini delle agevolazioni economiche sono quelle che si leggono al punto 13.9 del Manifesto 2015/16 e non quelle ai punti 1.2 e 3.4, che si occupano di altro.

Il Manifesto degli Studi 2016/17 al punto 13.9.2 b) contiene novità rispetto a quello dell’anno precedente.

“Sono iscritti tutti coloro che rinnovano l’iscrizione all’anno accademico 2016/2017 ai corsi di laurea triennale, specialistica a ciclo unico, magistrale a ciclo unico, magistrale, specialistica, e tutti coloro che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea magistrale (biennale)”.

Le parole evidenziate sono state aggiunte, evidentemente proprio perché ci si è resi conto delle incertezze di interpretazione derivanti dalle definizioni presenti nel Manifesto dell’anno precedente.



Ma fermo restando che il Manifesto degli Studi 2015/16 contiene definizioni non chiarissime, si deve ritenere che la posizione di chi si trova al primo anno del corso di laurea magistrale fosse, anche prima del Manifesto 2016/17, quella di iscritto e non di immatricolato.

La previsione per cui agli immatricolati sono sufficienti 40 CFU per accedere alle agevolazioni per produttività e merito è dovuta alla considerazione delle difficoltà di impatto con la nuova realtà che lo studente affronta, mentre queste difficoltà non sono prevedibili in linea generale per chi, come gli iscritti al primo anno di corso di laurea magistrale, non solo ha esperienza di studi universitari, ma addirittura ha già conseguito una laurea (triennale).

Si vuol dire che, mentre per le “matricole” neo iscritte al primo anno in assoluto è ragionevole che la normativa contenga previsioni più favorevoli, ciò non troverebbe nessuna giustificazione per gli iscritti al primo anno di laurea magistrale.

E infatti il Manifesto 2016/17 rimedia alle incertezze interpretative e prevede, ora in modo chiaro ed esplicito, che questi ultimi siano considerati iscritti.

Di questa novità occorre tenere conto nel decidere la presente questione. Perché è evidente che il nuovo Manifesto è solo più chiaro e completo, mentre sarebbe impossibile sostenere che esso abbia – senza nessun motivo plausibile – rovesciato la precedente previsione, creando oltretutto delle irragionevoli e ingiuste disparità di trattamento tra chi era al primo anno di corso magistrale nel 2015/16 e chi lo è nel 2016/17.

Il nuovo Manifesto 2016/17 va incontro ad un'altra obiezione dello studente ... Omissis ..., che rileva come nel caso la sua posizione dovesse considerarsi come “iscritto”, nel corso di laurea magistrale non sia in ogni caso possibile raggiungere per entrambi gli anni di corso i 50 CFU necessari. Adesso si prevede per



l'agevolazione agli iscritti: *“Iscritti: almeno 50 CFU o comunque abbia concluso, entro il periodo di riferimento, il suo percorso di studio nella durata normale del corso di studio acquisendo tutti i CFU del suo anno di corso compreso la tesi, con votazione superiore rispetto al voto di riferimento”*.

Così tutto ritrova una sua ragionevolezza:

- 1) Chi accede per il primo anno ad un corso di laurea specialistica è espressamente “iscritto”;
- 2) Però può accedere alle agevolazioni anche non raggiungendo i 50 CFU per ogni anno, se questo è reso impossibile dalla struttura didattica del corso di laurea.

Firenze, 23 marzo 2017

Il Garante dei diritti

Dott. Sergio Materia